

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento interno della comunità' del parco

(Deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 3 agosto 2005)

Capo I - Sessioni e convocazioni della Comunità del Parco Pag.1

Capo II – Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Comunità del Parco Pag.2

Capo III – Presidenza e disciplina delle sedute Pag.3

Capo IV – Svolgimento delle sedute Pag.4

Capo V – Interrogazioni, interpellanze e mozioni Pag. 5

Capo VI – Votazioni, numero speciale dei voti Pag. 6

2

CAPO I — La Comunità del Parco ha la propria sede in Piazzale Angelo e Luciano Zancanaro, 1

32032 Feltre — già sede dell'Ente Parco

SESSIONI E CONVOCAZIONI DELLA COMUNITA' DEL PARCO

ART. 1 - ADUNANZA E CONVOCAZIONE

La Comunità del Parco si riunisce su Convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei suoi componenti; in tali casi

la riunione dovrà aver luogo, di norma, entro venti giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 2 — MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE

La convocazione dei componenti della Comunità del Parco deve essere fatta dal Presidente della

Comunità del Parco mediante lettera raccomandata.

Sono valide le convocazioni via telefax o via posta elettronica, con verifica di avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato, di norma

almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza e deve contenere l'elenco degli

oggetti da trattarsi nonché l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della seduta.

L'avviso di convocazione può indicare anche l'ora, il giorno ed il luogo per la seduta di seconda

convocazione, per il caso che rendesi necessaria, che di norma deve avvenire trascorsa 1 ora dalla

prima convocazione.

Nei casi d'urgenza la convocazione, con il relativo ordine del giorno, dovrà avvenire, tramite telegramma, con almeno 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve essere altresì consegnato al Presidente dell'Ente Parco.

ART. 3 - VALIDITÀ' DELLE ADUNANZE

La Comunità del Parco non può deliberare se non interviene la metà più uno dei suoi componenti;

alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, purchè intervenga almeno un terzo dei

componenti, salvo i casi nei quali la legge o il presente Regolamento richieda una presenza qualificata.

I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a

rendere legale l'adunanza stessa.

I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario

a rendere legale l'adunanza.

ART. 4 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute della Comunità del Parco.

Il Presidente annunzia in apertura di adunanza i nomi dei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano da oltre tre sedute consecutive alle riunioni della Comunità del Parco.

I Componenti della Comunità del Parco, escluso il Presidente ed il Vice Presidente, possono farsi

rappresentare alle adunanze consiliari rilasciando delega scritta ad un membro della Giunta o ad un

consigliere del proprio Ente.

3

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente stabilisce gli argomenti che devono essere trattati nelle adunanze della Comunità del

Parco, iscrivendo, inoltre, all'ordine del giorno le proposte del Presidente dell'Ente Parco e quelle

presentate da ogni singolo componente della Comunità del Parco.

ART.6 - ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei componenti.

Decorso almeno mezz'ora e non oltre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza

che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono

indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

ART.7 - ADUNANZA IN SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

CAPO II

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

ART .8 PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Il Presidente della Comunità del Parco è individuato nella figura del Presidente *pro tempore* dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 9 VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

La Comunità del Parco procede all'elezione di un Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei

propri componenti.

ART 10 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede la Comunità del Parco coordinandone l'attività secondo le norme del presente Regolamento.

ART 11 REVOCA DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente può essere revocato con deliberazione motivata della Comunità del Parco. La proposta di revoca deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti la Comunità del Parco e deve essere messa in votazione entro 30 giorni dalla presentazione.

4

La proposta di revoca è approvata, in seduta segreta e a votazione segreta, dalla maggioranza assoluta dei componenti della Comunità del Parco. Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro 10 giorni. Tale seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti e la

proposta di revoca è approvata a maggioranza dei presenti votanti.

ART. 12 SEGRETARIO DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Il Segretario è nominato dall'Ente Parco e può essere lo stesso dell'Ente Parco.

La nomina definitiva verrà prevista con la pianta organica dell'Ente Parco.

ART 13 - PERSONALE ASSEGNATO

La Comunità del Parco propone al Consiglio Direttivo il personale per numero e qualifiche necessario al proprio funzionamento da distaccarsi presso gli uffici della Comunità del Parco.

Il

personale assegnato alla Comunità del Parco è previsto, ad ogni effetto, nella pianta organica dell'Ente Parco.

CAPO III

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

PUBBLICITA' DELLE MEDESIME

ART 14 - PRESIDENZA DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Le sedute della Comunità del Parco sono presiedute dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Comunità del Parco è presieduta dal Vice

Presidente od in difetto dal componente più anziano di età.

Al Presidente compete assicurare il regolare svolgimento delle sedute e dei lavori nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti in vigore. Al Presidente spetta inoltre regolare la trattazione degli oggetti

all'ordine del giorno con facoltà di invertire l'ordine di iscrizione degli argomenti anche su proposta, senza opposizione di uno qualsiasi dei componenti.

Le eventuali opposizioni saranno poste ai voti e decise a maggioranza.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere rinviata ad altra seduta su proposta

del Presidente o di un componente e approvata dalla Comunità del Parco.

ART 15 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Per assicurare il regolare svolgimento dei lavori e dei rapporti tra i membri, il Presidente ha facoltà

di togliere la parola, di richiamare all'ordine i componenti e, in casi gravi, di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

ART. 16— PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, eccettuati i casi stabiliti dalla legge e quelli in

cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Le deliberazioni della Comunità sono affisse per 15 giorni all'albo presso la sede legale della Comunità e all'albo della sede amministrativa dell'Ente Parco, nonché trasmesse al Consiglio Direttivo.

ART. 17— PRESENZA DEL PUBBLICO

5

Al pubblico che assiste alle sedute della Comunità del Parco non è consentito intervenire in alcun

modo né comunque interferire nei lavori.

In caso di necessità (con riferimento al comma precedente) al Presidente è consentito ordinare lo

sgombero della sala.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 18 APERTURA DELLE SEDUTE

L'adunanza della Comunità del Parco si apre con l'appello nominale dei componenti fatto dal segretario, per accertare l'esistenza del numero legale, come alle norme del Capo I del presente

Regolamento.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre scrutatori che lo assistono nelle operazioni di voto.

Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se la Comunità del Parco sia, oppure

no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto dagli scrutatori o da uno o più componenti.

ART. 19- MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

I componenti che intendono intervenire su un determinato argomento debbono chiedere la parola ai

Presidente che la concede tenendo conto dell'ordine delle richieste.

Nessun componente della Comunità del Parco può intervenire più di due volte sullo stesso argomento.

Gli interventi dei componenti nella discussione non devono eccedere, di norma, i 15 minuti, trascorsi i quali il Presidente ha facoltà di togliere la parola.

ART. 20- MOZIONI D'ORDINE

Le mozioni riguardanti il regolamento, o l'ordine del giorno, o l'ordine dei lavori o la posizione della questione o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale.

Ove la Comunità del Parco sia chiamata dal presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha

luogo per alzata di mano.

ART. 21- PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DEL PARCO

Alle riunioni della Comunità del Parco può essere invitato a partecipare anche il Direttore del Parco,

o altri Responsabili, i quali possono essere ascoltati su singole questioni attinenti i servizi di cui

abbiano la responsabilità o per l'illustrazione del contenuto tecnico delle proposte avanzate dall'Ente Parco.

ART. 22- INTERVENTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ENTE PARCO

I membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco partecipano con diritto di intervento e senza diritto

al voto alle adunanze della Comunità del Parco dedicate all'esame delle proposte dell'Ente Parco. Il

Presidente del Parco è invitato permanentemente a tutte le sedute della Comunità del Parco. CAPO V

6

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART 23- PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

I componenti della Comunità del Parco possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

su argomenti che interessano l'esplicazione in qualsiasi forma dell'attività dell'Ente Parco.

ART. 24– INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Presidente della Comunità del Parco o al Presidente dell'Ente Parco o se il Presidente dell'Ente Parco abbia preso o stia per prendere talune risoluzioni

su oggetti determinanti.

Ad esse, ove richiesto, viene data risposta scritta entro 20 giorni. In caso di mancanza di risposta

1' interrogazione s'intende trasformata in interpellanza.

ART 25– INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente della Comunità del Parco circa i motivi o

gli intendimenti della sua condotta.

L'interpellanza può essere trasmessa al Presidente della Comunità del Parco perché ne dia lettura

alla Comunità del Parco, od essere allo stesso direttamente presentata, anche verbalmente, dall'interpellante all'inizio od alla fine della seduta.

Nell'uno e nell'altro caso il Presidente della Comunità del Parco, potrà dichiarare di essere pronto a

rispondere immediatamente o di dovere differire la risposta.

ART 26 RISPOSTA ALL'INTERPELLANZA

Salvo i casi d'urgenza da valutarsi da parte dell'Ufficio di Presidenza le risposte alle interpellanze

debbono essere date nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

Qualora l'interpellante, o suo delegato, non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta

alla sua interpellanza, la discussione sulla stessa viene rinviata alla seduta successiva.

ART 27– MOZIONE

La mozione può essere presentata da ogni singolo componente della Comunità del Parco al fine di

promuovere una deliberazione della Comunità del Parco stessa su un determinato argomento.

Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della Comunità del Parco più prossima. Il Presidente, qualora la Comunità del Parco lo consenta, può disporre che più mozioni relative a

fatti od argomenti identici o strettamente connessi formino oggetto di una discussione unica.

CAPO VI

VOTAZIONI - NUMERO SPECIALE DEI VOTI

ART 28 - MODALITA' E VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avvengono di norma per appello nominale, o per alzata di mano.

7

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un componente lo richieda, immediatamente

dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.

Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova: se la votazione è

ancora dubbia si procede per appello nominale.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con altro idoneo sistema.

Il conteggio è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di

maggioranze qualificate previsti dalla legge o dal regolamento. Le schede bianche e quelle illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART 29 ESITO DELLE VOTAZIONI

Prima della proclamazione dell'esito il Presidente verifica se il numero dei voti è pari al numero dei votanti.

In caso di discordanza annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera la Comunità del Parco seduta stante.

ART 30 DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La votazione per la designazione di 5 componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale

Dolomiti Bellunesi di cui all'art. 7, primo comma del relativo Statuto e art. 9, quarto comma lett. a)

della legge 394/1991, dovrà garantire la presenza nel Consiglio Direttivo anzidetto delle 5 Comunità Montane nei cui territori sono comprese le aree del Parco.

A tal fine la votazione per la designazione dei rappresentanti avverrà, con voto limitato, su una lista

formata da 5 candidati, uno per ogni Comunità Montana, indicati dai Presidenti delle Comunità

Montane stesse, in accordo con la maggioranza dei rispettivi Comuni, il cui territorio sia ricompreso

in tutto od in parte, nel perimetro del Parco.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto almeno un voto.

Gli eletti sono tenuti a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco ed a relazionare con regolarità alla stessa, sui lavori del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

La Comunità si riserva di chiedere la sostituzione di uno o più rappresentanti qualora venga meno il rapporto di fiducia degli Enti che lo hanno proposto.

ART. 31 UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Comunità del Parco, dal Vice Presidente e

da quattro componenti designati dai presidenti delle Comunità montane non rappresentate dal Vice

Presidente della Comunità del Parco, in accordo con la maggioranza dei rispettivi comuni con parte

di territorio ricompreso nel perimetro del Parco.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente, tra una riunione e l'altra della Comunità del Parco nell'attività istituzionale di competenza dello stesso.